

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 090/CSA (2016/2017)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 032CSA– RIUNIONE DEL 20 OTTOBRE 2016

I° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente; Prof. Giovanni Serges – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della sig.ra Barbara Di Marzio, della sig.ra Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

1. RICORSO A.S.D. A.V. HERCULANEUM 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA A.V. HERCULANEUM/CYNTHIA DEL 25.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 23 del 28.09.2016)

Con ricorso del 10.10.2016 la Società Herculaneum 1924 impugnava la decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 23 del 28.09.2016) con la quale era stata irrogata la sanzione dell'ammenda per €800,00 *“perché in seguito ad un alterco tra un calciatore in panchina ed alcuni propri sostenitori, si determinava una situazione di tensione cui seguiva l'ingresso sul terreno di gioco delle Forze dell'ordine per documentare l'accaduto e la sospensione della gara ad opera dell'arbitro per 5 minuti”*.

Sosteneva la reclamante che la sanzione avrebbe dovuto essere annullata o, in via subordinata, fortemente attenuata, sia in ragione del fatto che la società aveva posto in essere ogni misura per prevenire episodi di violenza, sia in ragione del fatto che i propri dirigenti erano tempestivamente intervenuti per porre rimedio alla situazione determinatasi, sia, infine, perché la sanzione doveva ritenersi comunque eccessiva tenuto conto delle difficoltà economico finanziarie del momento.

Il ricorso merita parziale accoglimento.

Considerato che l'episodio sanzionato è in realtà pacificamente ammesso anche nello stesso reclamo nel quale, peraltro, la società si limita a sottolineare l'esistenza di misure di contrasto preventive e la prontezza dell'intervento dei propri dirigenti non resta che soffermarsi sulla misura della sanzione.

In realtà, tenuto conto che l'episodio ha avuto breve durata e non ha prodotto conseguenze sulla ripresa del gioco può accogliersi la richiesta di riduzione dell'ammenda sia pure in una misura minima. Pertanto la Corte ritiene che, ricorrendo ad una valutazione equitativa, la sanzione possa essere ridotta ad € 500.00.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. A.V. Herculaneum 1924 di Somma Vesuviana (Napoli), riduce la sanzione dell'ammenda ad €500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D'AIELLO ROCCO SEGUITO GARA GRAVINA/BISCEGLIE DON UVA DEL 2.10.2016
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 05.10.2016)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 05.10.2016 ha inflitto la sanzioni della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore D'Aiello Rocco.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro Gravina/Bisceglie Don Uva disputato il 2.10.2016, il D'Aiello, a gioco fermo, colpiva un calciatore avversario con una gomitata al volto.

Avverso tale provvedimento la Società A.S. Bisceglie 1913 Don Uva APD ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto dell'08.10.2016, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 18.10.2016, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Bisceglie 1913 di Bisceglie (Barletta-Andria-Trani) dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MICELI ALESSANDRO SEGUITO GARA CASTROVILLARI/DUE TORRI DEL 2.10.2016 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – COM. UFF. N. 26 DEL 5.10.2016)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 05.10.2016 ha inflitto la sanzioni della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Miceli Alessandro.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro Castrovillari/Due Torri disputato il 2.10.2016, il Miceli, a gioco fermo, colpiva un calciatore avversario con una gomitata al volto.

Avverso tale provvedimento la Società A.S.D. Castrovillari Calcio proponeva reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 12.10.2016.

Nei motivi la ricorrente sosteneva che la sanzione inflitta avrebbe dovuto essere annullata o, in via subordinata, ridotta in quanto il Miceli colpiva inavvertitamente un avversario durante una azione di gioco e non a gioco fermo, come riportato sul referto arbitrale, non meritando quindi un trattamento sanzionatorio così afflittivo.

La Corte ritiene che il ricorso non meriti accoglimento.

Si legge infatti, nel referto arbitrale fonte privilegiata, e, nel caso di specie, anche unica, di prova "dava una gomitata a gioco fermo ad un avversario colpendolo sul volto, senza tuttavia procurargli alcun danno", circostanza questa che conferma come si sia trattato di un gesto violento in ordine al quale appare adeguata la sanzione inflitta.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Castrovillari di Castrovillari (Cosenza).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente; Prof. Andrea Lepore – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l’assistenza della sig.ra Barbara Di Marzio, della sig.ra Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

4. RICORSO CALC. VALERIO BABUSCI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES CHIETI CALCIO/MANFREDONIA DEL 01.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 09 del 05.10.2016)

Con reclamo in data 11.10.2016, il tesserato Valerio Babusci, a seguito della gara Chieti Calcio/Manfredonia del 1.10.2016, proponeva impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 9 del 5.10.2016) con la quale veniva inflitta al ricorrente la sanzione della squalifica per 4 gare effettive perché “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare tardava di circa due minuti l’uscita dal terreno di gioco e rivolgeva espressione irrispettosa all’indirizzo del Direttore di gara. Nella circostanza, inoltre, profferiva espressione blasfema”.

Nei motivi tempestivamente depositati, il ricorrente contestava la ricostruzione dei fatti asserendo di “non aver infranto alcuna norma” e negando “di aver profferito alcunché di offensivo verso il Direttore di gara” tantomeno di blasfemo.

In sede dibattimentale, inoltre, rendeva dichiarazioni di analogo tenore offrendo una ricostruzione alternativa della vicenda anche se, a domanda della Corte, riferiva di volersi “scusare” nel caso in cui avesse “sbagliato”.

La Corte, esaminati gli atti, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.

La condotta del calciatore, infatti, risulta puntualmente ricostruita dal Giudice nel provvedimento impugnato, sulla base di quanto riportato dal Direttore di gara nel rapporto e correttamente qualificata.

Nessuna rilevanza, al contrario, assumono le doglianze difensive, fondate sostanzialmente sulla mera negazione dei fatti, stante la fonte di prova privilegiata degli atti ufficiali.

Anche la misura della sanzione applicata risulta congrua e proporzionata alla gravità della condotta irrispettosa posta in essere, che neppure il comportamento processuale, tutt’altro che convincente, consente di mitigare.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dal calciatore Valerio Babusci.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO CALC. CRISTIAN CARLO BREGA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GAVORRANO/ARGENTINA DEL 09.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 29 del 12.10.2016)

Con reclamo ritualmente proposto in data 18 ottobre 2016, il tesserato Cristian Carlo Brega impugnava la decisione con la quale il Giudice Sportivo, Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 29 del 12.10.2016) a seguito della gara Gavorrano/Argentina del 9.10.2016, applicava al predetto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara “per avere a gioco in svolgimento colpito un calciatore avversario con una gomitata al collo”.

Nei motivi di reclamo la difesa argomentava diffusamente circa l’insussistenza di intenzionalità della condotta e di “conseguenze lesive fisiche” nel calciatore avversario concludendo per la riquilificazione del fatto sotto la specie della condotta antisportiva con riduzione della squalifica a una sola giornata ed eventuale commutazione della residua parte in ammenda.

Alla seduta del 20.10.2016, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale è comparso il difensore del reclamante il quale illustrava ulteriormente le ragioni dell'impugnazione riportandosi ai motivi e alle conclusioni ivi rassegnate.

La Corte, esaminati gli atti, sentito il difensore, osserva.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

La condotta precisamente delineata dal Giudice Sportivo, sulla base del rapporto del Direttore di gara, si connota come inequivocabilmente violenta posto che "una gomitata a pugno chiuso all'altezza del collo" di un avversario costituisce atto potenzialmente idoneo a provocare conseguenze lesive, a prescindere dalla realizzazione di tale evento e dalla circostanza che il predetto non sia stato costretto ad abbandonare il terreno di giuoco. Il Direttore di gara ha inoltre precisato nel rapporto che il Brega "colpiva volontariamente" l'avversario con una gomitata "a pugno chiuso", onde escludere ogni dubbio in ordine alla connotazione violenta della condotta.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dal calciatore Cristian Carlo Brega.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente; Avv. Daniela Morgante – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della sig.ra Barbara Di Marzio, della sig.ra Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

6. RICORSO A.S.D. MOZZANICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. RIZZON GIULIA SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE SERIE A, RES ROMA/ASD MOZZANICA DEL 01.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 22 del 5.10.2016)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile infliggeva alla calciatrice Giulia Rizzon la squalifica per 3 gare effettive a causa della condotta tenuta nella partita res Roma/Mozzanica A.S.D. del 01.10.2016 (Com. Uff. n. 22 del 05.10.2016) "*per aver spintonato un'avversaria contro la rete laterale e averla colpita in testa, ponendo in essere una condotta violenta*".

Al riguardo nel rapporto di gara dell'1.10.2016 dell'Arbitro Raimondo Borriello si attesta la "*condotta violenta*" tenuta dalla calciatrice n. 24 Giulia Rizzon "*perché a gioco fermo spingeva una giocatrice avversaria addosso alla rete laterale e in seguito le dava uno "scappellotto" in testa. Tutto questo senza procurare un danno fisico*";

Avverso la decisione proponeva rituale reclamo la società Mozzanica A.S.D., argomentando che "*la calciatrice Rizzon Giulia subendo una spinta da tergo oltre la linea laterale davanti alla tribuna, il movimento di rotazione in un equilibrio instabile potrebbe aver causato un contatto con la calciatrice avversaria non avendo la volontà di compiere un fatto violento*" chiedeva l'annullamento della squalifica comminata alla predetta calciatrice ovvero, in riforma della decisione impugnata, la riduzione della squalifica in misura effettivamente rapportata alla gravità dei fatti in esame.

Il reclamo non è fondato e va, pertanto, respinto.

Infatti le argomentazioni poste alla base del reclamo circa l'asserito contatto accidentale e involontario della calciatrice Rizzon Giulia con la calciatrice avversaria, dovuto al fatto che la Rizzon avrebbe "*sub(ito) una spinta da tergo ...*" e che "*non av(rebbe) avuto la volontà di compiere un fatto violento*" trovano chiara smentita nel rapporto arbitrale nel quale non si fa menzione di alcuna spinta subita dalla Rizzon, spinta che appare oltremodo inverosimile considerato anche che l'accaduto avveniva "*a gioco fermo*".

Rilevato che l'ulteriore affermazione posta alla base del ricorso concernente l'asserita assenza di volontà da parte della calciatrice Rizzon di compiere un fatto violento è anch'essa chiaramente smentita dal rapporto arbitrale che dà atto del fatto che la Rizzon "*a gioco fermo spingeva una giocatrice avversaria addosso alla rete laterale e in seguito le dava uno*

“scappellotto” in testa”, il che denota la inequivoca intenzionalità dei ben due gesti violenti commessi, sia la spinta a gioco fermo che lo scappellotto in testa.

In proposito non può non ribadirsi che nello sport in genere, e nel calcio in particolare, ogni spinta o scappellotto ha una connotazione di violenza che va bandita perché viola l'interesse sotteso alla tutela giuridica (bene giuridico tutelato) dall'art. 1bis C.G.S. (v. Correttezza, lealtà..).

Ciò stante, la sanzione comminata dalla decisione del Giudice Sportivo impugnata come sopra appare congrua, valutando tutti i criteri dell'art. 16 e visto l'art. 19, comma 4 lettera b), del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, alla effettiva gravità dei fatti inequivocabilmente violenti commessi dalla calciatrice Giulia Rizon, con conseguente infondatezza del reclamo che va pertanto respinto.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Mozzanica di Mozzanica (Bergamo).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO A.S.D. CITTA' DI GRAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LA MONICA GIUSEPPE SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/CITTÀ DI GELA DEL 02.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 05.10.2016)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 5.10.2016 in relazione alla gara Città di Gragnano/Città di Gela svoltasi il 02.10.2016, comminava la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Giuseppe La Monica “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”.

Il rapporto di gara del 2.10.2016 dell'Arbitro Giacomo Monaco attesta che “La Monica Giuseppe, a gioco fermo, si dirigeva dinanzi all'avversario e con la mano destra aperta, con il suo palmo della mano, spingeva il volto dell'avversario all'indietro. Questo gesto non ha procurato lesioni all'avversario; quest'ultimo, che a seguito di tale colpo è rimasto in posizione eretta, ha proseguito a gara senza alcun problema fisico”.

Nel reclamo presentato, la società Città di Gragnano ha domandato l'applicazione del trattamento sanzionatorio di cui all'art. 19 comma 4 lettera a) e non già lettera b) del C.G.S., con riduzione della impugnata squalifica da tre a due giornate, lamentando la “eccessiva gravosità e severità della sanzione” applicata, adducendo la “non qualificabilità della condotta del sig. Giuseppe La Monica come violenta, quanto piuttosto come scorretta e antisportiva”. Ha argomentato in tal senso la “istintività” del gesto, che sarebbe stato peraltro “privo di qualunque intento lesivo dell'incolumità del giocatore avversario, il quale non riportava alcun danno fisico” né avvertiva particolari sensazioni di dolore “rimanendo regolarmente in campo”, tanto da aver potuto “regolarmente proseguire nella disputa della competizione senza che addirittura intervenisse alcuna interruzione del gioco da parte dell'Arbitro e senza che si rendesse necessario l'ingresso in campo dei sanitari per le cure del caso”. Ha inoltre invocato le attenuanti dello “stato di estrema tensione caratterizzante quel determinato frangente e, soprattutto, la mancanza precedenti di alcun genere in capo allo stesso calciatore”. Nei sensi esposti ha anche richiamato i seguenti precedenti giurisprudenziali relativi a “comportamenti analoghi se non, addirittura, più gravi di quello qui in discussione” in cui tuttavia sono state disposte squalifiche inferiori alle tre giornate inflitte al giocatore campano in questione:

Corte di Giustizia Federale, riunione del 7 Maggio 2013 ex Com. Uff. n. 263/CGF: ridotta da 3 a 2 gare la squalifica irrogata in primo grado dal Giudice Sportivo ex Com. Uff. n. 198 del 29 Aprile 2013 a un calciatore che aveva “colpito con una gomitata alla schiena un calciatore avversario senza conseguenze lesive”;

Corte di Giustizia Federale, riunione del 23 Novembre 2012 ex Com. Uff. n. 102/CGF: ridotta da 3 a 2 gare la squalifica irrogata in primo grado dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ex Com. Uff. n. 44 del 20 novembre 2012 a un calciatore che aveva “colpito con un calcio al petto un avversario”;

Corte Sportiva d'Appello Nazionale ex Com. Uff. n. 19/CSA del 28 Settembre 2016: ridotta da tre a due gare la squalifica irrogata in primo grado dal Giudice Sportivo presso il

Dipartimento Interregionale ex Com. Uff. n. 18 del 14 settembre 2016 a un calciatore che aveva “a gioco in svolgimento, ma al di fuori del contesto di gioco, colpito un calciatore avversario con una manata sul collo e una sul mento”;

Corte Sportiva d’Appello Nazionale ex Com. Uff. n. 129/CSA del 12 Maggio 2016: ridotta da tre a due gare la squalifica irrogata in primo grado dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ex Com. Uff. n. 139 del 2 maggio 2016 un calciatore che aveva "al termine della gara, colpito un calciatore avversario con uno schiaffo alla nuca".

Le predette richieste e argomentazioni sono state ribadite anche nel corso della seduta dalla difesa della Società ricorrente.

Il ricorso merita accoglimento.

Invero le argomentazioni poste alla base del ricorso circa l’asserita “non violenza” della condotta del calciatore la Monica, che è piuttosto da qualificarsi come gravemente antisportiva, trovano conferma nel rapporto arbitrale nel quale si attesta che “La Monica Giuseppe, a gioco fermo, si dirigeva dinanzi all’avversario e con la mano destra aperta, con il suo palmo della mano, spingeva il volto dell’avversario all’indietro”, precisandosi che “Questo gesto non ha procurato lesioni all’avversario; quest’ultimo, che a seguito di tale colpo è rimasto in posizione eretta, ha proseguito a gara senza alcun problema fisico”.

Alla luce di quanto sopra, la condotta del calciatore, pur intenzionale e gravemente antisportiva, non appare integrare, alla luce di quanto precisato dall’arbitro (assenza di lesioni nella vittima, sua permanenza in posizione eretta e prosecuzione della gara senza alcuna problema fisico), una condotta violenta.

Al riguardo, il Collegio, da un lato, condivide la considerazione negativa espressa dal Giudice di prime cure circa la condotta, senza dubbio censurabile, tenuta dal calciatore Giuseppe La Monica, consistita nell’aver “a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”.

Dall’altro lato il Collegio, nel suo prudente apprezzamento, ritiene che i comportamenti censurati nella fattispecie, pur essendo senz’altro stigmatizzabili in quanto gravemente antisportivi, meritino tuttavia di essere collegati a sanzioni più ridotte, tali da risultare congrue ed adeguate in relazione alla natura ed all’importanza dei fatti accaduti, non idonei a integrare una vera e propria condotta violenta.

Occorre anche richiamare l’art. 1bis C.G.S., che è norma generale e cogente dell’ordinamento sportivo che impone ai tesserati un comportamento leale e corretto e che trova la sua concretizzazione nella prudente ed attenta azione della Giustizia Federale che di volta in volta dovrà vagliare la sussistenza o meno dell’illecito e, di conseguenza, la relativa sanzione da applicare identificandone anche la specie e la misura. Anche nell’ordinamento sportivo trova applicazione il principio di proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto alla natura e gravità della violazione commessa.

Pertanto, alla luce dell’art. 16 e dell’art. 19, comma 4 lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, appare congruo ridurre la sanzione comminata dal Giudice di prime cure in rapporto alla effettiva gravità della condotta posta in essere dal calciatore Giuseppe La Monica, tenuto conto del carattere non violento bensì gravemente antisportivo del comportamento del calciatore, alla squalifica per 2 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Gragnano di Gragnano (Napoli), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore La Monica Giuseppe a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IV° COLLEGIO

Avv. Salvatore Lo Giudice – Presidente f.f.; Prof. Andrea Lepore, Avv. Daniela Morgante – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l’assistenza della sig.ra Barbara Di Marzio, della sig.ra Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

8. RICORSO S.S.D. A.R.L. POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA

POTENZA CALCIO/FRANCAVILLA DEL 02.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 05.10.2016)

In data 12.12.2016 la S.S.D. A.R.L. Potenza Calcio proponeva ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con la quale veniva irrogata un'ammenda di €1.800,00 «per avere i propri sostenitori, dal 10° minuto del primo tempo e sino al termine della gara, lanciato sputi all'indirizzo di un A.A., una decina dei quali lo attingevano sulla maglia, sulla testa e su un braccio. Gli stessi inoltre, in due occasioni nel corso della gara, lanciavano bicchieri di plastica piena di birra all'indirizzo del medesimo A.A. senza tuttavia colpirlo».

La Società Potenza Calcio, pur non contestando il fatto storico, lamenta – tramite anche il suo legale presente alla riunione ed ascoltato da questa Corte – che la sanzione è da considerarsi non proporzionata ed eccessivamente afflittiva nella determinazione (*ex artt. 16 e 13, comma 1, C.G.S.*), in quanto la ricorrente, in primo luogo, ha adottato modelli di organizzazione idonei a prevenire comportamenti come quelli nella specie verificatesi, avvalendosi anche di *steward* (cfr. rapporto del commissario di campo); in secondo luogo, ha cooperato con le forze dell'ordine; ed infine non ha omesso ulteriori attività di prevenzione: ha infatti presentato regolare richiesta di forza pubblica, sottolineando che 20 agenti circa, tra poliziotti e carabinieri erano presenti presso l'impianto, dislocati in tutto il perimetro (cfr. sul punto il rapporto di gara dell'arbitro).

Il legale della reclamante evidenziando il contesto poco sereno nel quale si svolgevano i fatti, ha altresì sottolineato un forte clima di contestazione da parte della tifoseria nei confronti della dirigenza del Potenza Calcio, documentato da alcuni articoli di cronaca locale allegati al ricorso; si richiamava infine alle memorie depositate nelle quali erano portati a sostegno della propria posizione alcuni precedenti giurisprudenziali di questa Corte su casi analoghi (cfr. Corte sportiva d'appello, ricorso L.C. Nuova Gioiese, in Com. Uff. n. 006/CSA del 30.9.2014; Corte Sportiva d'Appello, ricorso SSD Chieti Calcio, in Com. uff. n. 026/CSA del 4.12.2014).

Il reclamo è fondato in relazione alla congruità della sanzione.

Tenuto conto del clima di ostilità e delle misure predisposte dalla ricorrente, in ragione di una giurisprudenza consolidata sul punto, questa Corte ritiene opportuno ridurre la sanzione comminata dal Giudice di prime cure.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società S.S.D. A.R.L. Potenza Calcio di (Potenza), riduce la sanzione dell'ammenda ad €1.500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

9. RICORSO S.S.D. A.R.L. POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VILLA MAURICIO EZEQUI SEGUITO GARA NOCERINA/POTENZA DEL 09.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 29 del 12.10.2016)

In data 14.10.2016 la S.S.D. A.R.L. Potenza Calcio proponeva ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con la quale veniva irrogata la squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Villa Mauricio Ezequi perché «al 41' st [...] con il pallone non in gioco e non a distanza di gioco, colpiva con una manata al volto un calciatore avversario, senza procurargli, tuttavia, alcuna escoriazione».

Tramite il suo legale, presente alla riunione, il sodalizio, pur non contestando il fatto storico, lamenta *ex art. 16 C.G.S.*, la violazione del principio di proporzionalità ed afflittività nella determinazione della sanzione e il non corretto inquadramento dell'infrazione, esortando, tra l'altro, l'applicazione di circostanze attenuanti mediante richiami ad alcuni precedenti giurisprudenziali di questa Corte.

Nello specifico la ricorrente segnala:

a) l'errata percezione del fatto storico descritto nel rapporto di gara dell'arbitro, là dove si legge «con il pallone in gioco e non a distanza di gioco»;

b) l'errato inquadramento del fatto storico, definito dal giudice di prima istanza come «condotta violenta» [*ex art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S.*] anziché come «condotta gravemente antisportiva» [*ex art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S.*]; la conseguente applicazione di una sanzione superiore (3 giornate) rispetto ad una ritenuta dalla reclamante più congrua (2 giornate). La Società Potenza, tra

gli altri documenti, allega inoltre – a sostegno della propria posizione – immagine fotografica (*rectius, frame* o fotogramma televisivo) dell'evento oggetto del presente giudizio. In ragione di ciò e del *curriculum* disciplinare del calciatore Villa, chiede la riduzione della sanzione della squalifica a 2 giornate, con derubricazione della condotta da “violenta” ad “antisportiva”.

In via preliminare questa Corte, esaminati gli atti, rileva l'inammissibilità del mezzo probatorio del fotogramma televisivo proposto dalla ricorrente in quanto, *ex art. 35, comma 1.2, C.G.S.*, «Gli Organi della Giustizia Sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall'autore dell'infrazione» (cfr. sul punto Corte Sportiva d'Appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. uff. n. 022/CSA del 23.10.2014; ricorso A.S. Varese 1910 S.p.A., in Com. uff. n. 022/CSA del 23.10.2014). La disposizione in parola pone un chiaro sbarramento all'utilizzo di fonti di conoscenza e di prova differenti dagli atti ufficiali di gara, che, diversamente, costituiscono elemento privilegiato circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento tenuto dal calciatore Villa Mauricio, nei confronti di un calciatore avversario.

Tuttavia, il ricorso coglie nel segno là dove evidenzia, in particolare, una contraddizione nel rapporto di gara nella parte in cui si legge che il Villa «con il pallone non in gioco e non a distanza di gioco, colpiva con una manata [...]», non essendo chiaro se la manata sia stata sferrata a pallone in gioco o a gioco fermo. Sentito il direttore di gara, questa Corte può affermare che l'azione incriminata si è effettivamente svolta con il pallone in gioco e che l'atto non può considerarsi violento.

In vero, consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Corte Sportiva d'Appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, cit.; Corte Sportiva d'Appello ricorso Calcio Catania S.p.A., in Com. uff. n. 022/CSA del 23.10.2014; e, soprattutto, ricorso A.S. Varese 1910 S.p.A., cit.) sostiene, in casi analoghi, che il comportamento tenuto dal calciatore Villa («manata») nel caso di specie può essere qualificato come “condotta gravemente antisportiva” e non “violenta”, posto tra l'altro che il colpo non è stato inflitto, ad es., con pugno o gomitata, atti, questi ultimi, caratterizzati da una violenza maggiore ed intrinseca e che il gesto non appare a questa Corte diretto ad arrecare un danno fisico all'avversario. La condotta violenta, invece, consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica [...] che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com. uff. n. 161/CGF del 10.1.2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso US Lecce, in Com. uff. n. 153/CGF del 18.1.2011). Manca, dunque, il tradizionale segno distintivo rappresentato dalla cosciente e/o deliberata volontà di infliggere all'antagonista un male ingiusto e ingiustificato. A ciò si aggiunga, infine, che il giocatore della squadra avversaria, come risulta dal rapporto di gara e come confermato dall'arbitro a questa Corte, non ha riportato alcuna escoriazione.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'Arbitro, accoglie il ricorso, come sopra proposto dalla società S.S.D. A.R.L. Potenza Calcio di (Potenza) e riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Villa Mauricio Ezequi a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma l'8 marzo 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio